Le forme societarie nel diritto spagnolo

di Jorge Eixeres

Il diritto societario spagnolo trae la sua origine dal *Codigo de Comercio* del 24 novembre 1885, il cui testo è stato riformato nell'anno 2000. Le varie forme giuridiche che possono adottare le società si sono andate sviluppando dopo il 1885 fino ad arrivare alla situazione attuale. Alle società di capitali è riconosciuta personalità giuridica; l'autonomia patrimoniale delle società è perfetta, cioè il patrimonio sociale è completamente distinto da quello personale dei soci, perciò per i debiti sociali risponde esclusivamente la società con il suo patrimonio, salvo alcuni casi che verranno indicati di seguito. A seconda del tipo di società prescelto dalle parti discendono delle conseguenze di carattere giuridico, in quanto ciascuna forma societaria comporta vantaggi e limitazioni. Le società possono essere costituite sotto una delle seguenti forme: *anonima, responsabilità limitata, laborales, collettive, in accomandita e cooperative*. La società anonima (equivalente alla nostra società per azioni) può essere costituita da almeno un socio e con un ammontare del capitale sociale non inferiore a 60.101,21 Euro (equivalenti a 10 milioni di vecchie pesetas), rappresentato da azioni. La responsabilità dei soci è limitata agli apporti di capitale ed i soci fondatori rispondono solidalmente verso la società, gli azionisti ed i terzi. La forma della società anonima si riconosce per la sigla "S.A.".

Nelle società a *responsabilità limitata* (o società limitata) il capitale sociale si divide in partecipazioni uguali, accumulabili ed indivisibili, che non possono essere incorporate tra i titoli negoziabili, né tantomeno denominarsi azioni. La responsabilità dei soci si limita al capitale apportato che nel momento della sua costituzione non deve essere inferiore a 3050,06 Euro.

Detta società può essere costituita da

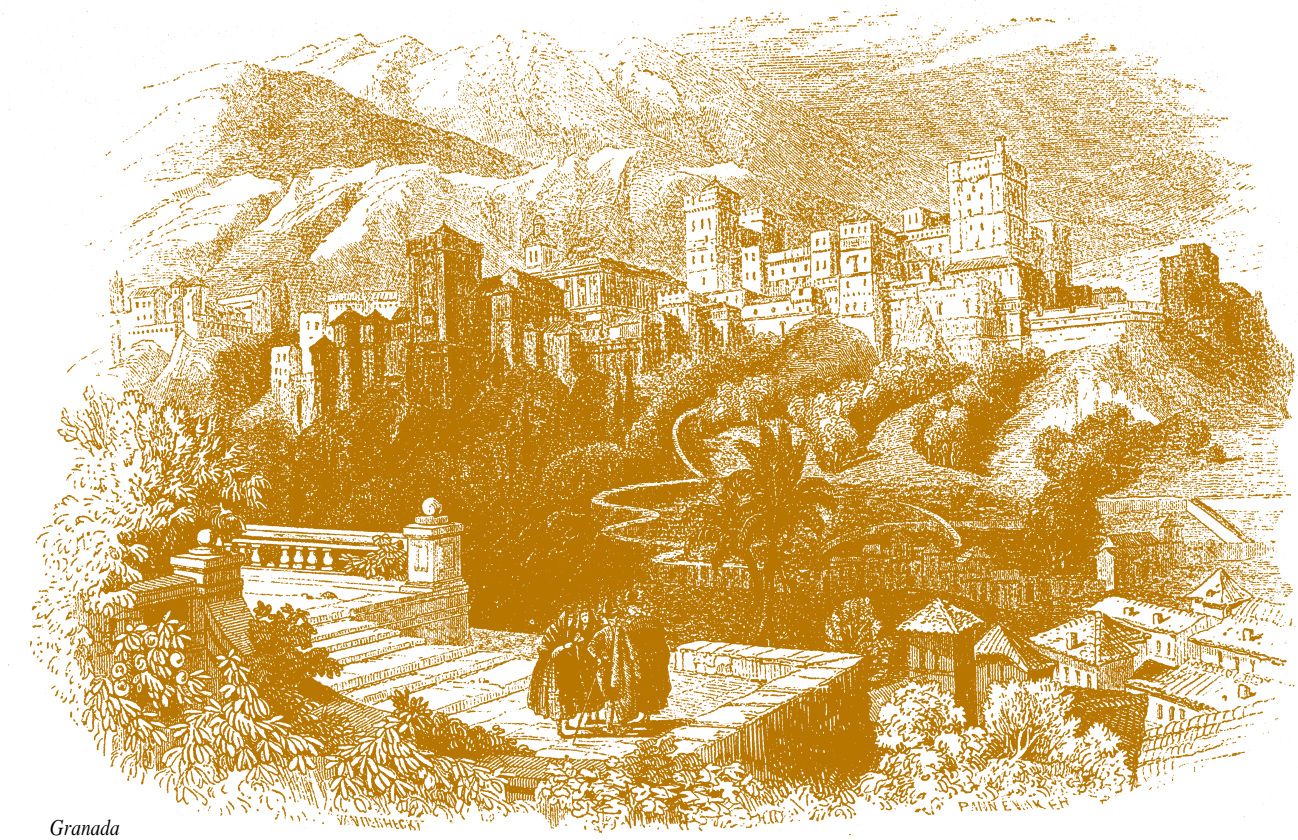

Granada

un socio unico; nel caso di pluralità di soci la cessione delle quote non può avvenire liberamente, esistendo il diritto di prelazione a favore dei soci restanti. Con la denominazione sociale deve essere indicata la forma giuridica: "società limitata" "S.L.". I requisiti richiesti per l'iscrizione nel Registro delle imprese e per la pubblicazione del bilancio annuale sono praticamente identici sia per le società anonime che per le società limitate. La società *laboral* è in realtà una società anonima o limitata, ma la maggioranza del capitale appartiene ai soci lavoratori che abbiano, con la società, un rapporto di lavoro di natura indeterminata e a tempo pieno. Il numero di soci non può essere inferiore a tre, e non necessariamente deve essere costituito dai lavoratori. Il capitale sociale è lo stesso che nei casi di società anonime o a responsabilità limitata. Tale tipo di società deve indicare la sua denominazione aggiungendo al nome la sigla "S.A.L." oppure "S.L.L." (società anonima di lavoro o società limitata di lavoro).

Altra forma giuridica, ma di minore importanza, è la *società collettiva*, nella quale i soci intervengono direttamente nella gestione e rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali; per la costituzione di detta società non è richiesto il versamento di un capitale minimo. La *società in accomandita*, quasi in disuso, è un tipo di società nella quale i soci accomandatari apportano lavoro e capitale, rispondendo solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali e partecipando alla gestione della società. Le società *cooperative* sono associazioni di persone fisiche o giuridiche che perseguono interessi comuni attraverso lo sviluppo di un'attività imprenditoriale, ripartendo i risultati tra i soci, una volta remunerati i fondi associativi ed in funzione dell'attività cooperativa che realizzano. Nonostante le molteplici forme giuridiche che la legislazione spagnola contempla, nella pratica, le società anonime (SA) e limitate (SL) rappresentano circa il 95% delle società operative.

Jorge Eixeres
Direttore finanziario Zona Franca
Alari Sepauto di Barcellona

Cordoba